

COMUNITÀ DELLA MISSIONE
DI DON BOSCO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
APS
C.M.B. APS

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti C.C., della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, della L.R. Emilia Romagna 34/2002, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Associazione di Promozione Sociale "Comunità della Missione di don Bosco APS" in sigla "C.M.B APS".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO) in Via Matteotti, 25; ogni cambio di sede all'interno del Comune di Bologna non comporta variazione del presente statuto.
3. L'Associazione è aperta alla cooperazione europea e internazionale e potrà istituire sedi secondarie ed operative sia in Italia che all'estero.
4. La sua durata è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ.

1. L'Associazione, d'ispirazione cristiana, è costituita da laici e consacrati e si fonda sui tre valori evangelici di Unità, Carità ed Essenzialità. È conforme allo stile educativo di San Giovanni Bosco e della Famiglia Salesiana e ha carattere educativo e missionario.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate nello specifico alle seguenti lettere del Decreto:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici.
3. L'Associazione è, inoltre, a carattere civile ed ecclesiale ai sensi dei canoni 298-311 e 321-326 del vigente Codice di Diritto Canonico e persegue finalità di promozione sociale attraverso:
- A) l'attuazione dei principi della pace e della solidarietà fra i popoli;
 - B) lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
 - C) la ricerca e la promozione culturale, etica e spirituale.
4. L'Associazione non persegue finalità di lucro, non potranno essere distribuiti agli associati - anche in modo indiretto o differito - proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo diverse, espresse, previsioni di legge in materia.
5. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere esclusivamente impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali statutariamente previste.

ART. 3 - ATTIVITÀ.

1. L'Associazione, al fine di perseguire gli scopi istituzionali e nel rispetto della “Regola di Vita”, che ne costituisce ad ogni effetto il regolamento interno fondamentale, assume impegni e responsabilità educative per accompagnare i ragazzi e i giovani in un percorso di crescita umana e cristiana, nel gioco, nel lavoro, nello studio, in fedele atteggiamento di fraterna condivisione, operando normalmente nel contesto diocesano dei luoghi in cui svolge le proprie attività; opererà inoltre partecipando alle realtà missionarie dei luoghi in cui sarà chiamata ad operare, mettendosi al servizio delle popolazioni locali nello stile di don Bosco, per realizzare progetti specifici opportunamente concordati.
- Essa, nel rispetto di quanto sopra, potrà inoltre impegnarsi nell'accogliere in affidamento dei minori, a breve o lungo termine.
2. L'Associazione potrà comunque svolgere qualunque altra attività sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie di promozione sociale.
3. Promuove la collaborazione con le realtà pubbliche, anche in regime di convenzione,

nonché con le realtà private e di volontariato presenti sul territorio e favorisce rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni affini.

ART. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI.

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari tutte le persone maggiorenni che, al termine del periodo di formazione disciplinato dalla “Regola di Vita” abbiano emesso l’”Atto di Dedizione” ivi contemplato.
2. La qualifica di socio è conseguita su delibera del Consiglio Generale di Comunità.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. La qualità di socio non è trasmissibile e le quote associative eventualmente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI.

1. Tutti gli associati hanno diritto di voto per qualsiasi deliberazione assembleare, ivi incluse quelle modificative del presente statuto e dei regolamenti, e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
2. Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.
3. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, nel rispetto del presente statuto, della “Regola di Vita” e degli altri regolamenti approvati.

ART. 6 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI.

1. Gli associati possono essere richiamati al rispetto dei propri obblighi e, nei casi in cui si rendano responsabili di gravi disaccordi all'interno dell'Associazione possono essere sospesi, anche a tempo indeterminato, trasferiti o allontanati, su indicazione del Custode Generale di Comunità e con delibera del Consiglio Generale di Comunità.
2. Gli associati possono recedere dall'Associazione per motivi seri, o per motivi di controtestimonianza nei confronti della “Regola di Vita” o nei casi di vita disdicevole, ne sono esclusi su delibera motivata del Consiglio Generale di Comunità.
3. I provvedimenti di sospensione, trasferimento, allontanamento ed esclusione sono immediatamente esecutivi e vengono comunicati per iscritto agli interessati, i quali

avranno diritto di presentare le proprie difese e di richiedere che le stesse vengano esaminate in contraddittorio nel corso della prima assemblea utile.

4. Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quote e/o contributi eventualmente versati.

ART. 7 - MEMBRI ADERENTI

1. Sono indicati come Membri aderenti dell'Associazione tutte le persone con una età minima di 16 anni che abbiano emesso l'Atto di Impegno, contemplato e disciplinato dalla Regola di Vita.
2. I Membri aderenti condividono lo Spirito e le attività dell'Associazione e sono inseriti ufficialmente nel percorso di formazione per arrivare a emettere l'Atto di Dedizione.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI.

1. Sono organi centrali dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) le Assemblee Nazionali;
 - c) il Consiglio Generale di Comunità;
 - d) il Custode Generale di Comunità;
 - e) il vice Custode Generale;
 - f) il Custode Spirituale Generale;
 - g) il Segretario Generale;
 - h) l'Economo Generale.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e hanno un mandato della durata di 3 (tre) anni, ad eccezione del Custode Generale di Comunità che resta in carica per 6 (sei) anni.
3. Secondo la “Regola di Vita” potranno essere costituite figure di raccordo tra i suddetti organi centrali e le strutture territoriali, nonché organi e figure consultivi e di indirizzo.

ART. 9 - ASSEMBLEE NAZIONALI.

1. L'Assemblea Nazionale si riunisce in ciascuna nazione in cui opera l'Associazione; in Italia è sostituita dall'Assemblea Generale di tutti i soci. L'Assemblea Nazionale è convocata, ordinariamente, almeno una volta all'anno da un Responsabile Nazionale con le modalità previste dai regolamenti interni dell'Associazione.

2. Deve inoltre essere convocata, straordinariamente, negli altri casi previsti dai regolamenti interni dell'Associazione e, comunque, quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
3. Essa provvede annualmente all'approvazione del bilancio della nazione che, dopo l'approvazione, sarà trasmesso all'Economo Generale affinché confluisca nel bilancio generale dell'Associazione. .
4. Essa verificherà inoltre lo stato dell'Associazione nella nazione di competenza, prendendo in considerazione le opere e le attività in atto, l'aspetto formativo e spirituale, le relazioni con la sede centrale in Italia, le relazioni con la Chiesa cattolica locale (Parrocchie e Diocesi).
5. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le altre modalità di funzionamento dell'assemblea sono stabiliti dagli appositi regolamenti.
6. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Può essere delegato a rappresentare un massimo di 3 (tre) associati.
7. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, che viene messo a disposizione degli associati che desiderino visionarli.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE.

1. È organo sovrano dell'Associazione; è convocata ogni anno dal Custode Generale di Comunità a mezzo lettera (anche per posta elettronica).
2. L'Assemblea Generale provvede annualmente all'approvazione del bilancio dell'Associazione formato dai singoli bilanci di tutte le nazioni in cui opera la stessa. Provvede altresì all'elezione ogni 6 (sei) anni del Custode Generale di Comunità ed ogni 3 (tre) anni degli altri membri del Consiglio Generale di Comunità.
3. Essa ha il compito di studiare e riflettere sulla situazione dell'Associazione nelle nazioni dove è presente, tenendo ben salde le origini e la storia, valutando sia il servizio apostolico in atto, sia il cammino formativo e spirituale dei membri, tenendo in particolare considerazione le relazioni con le Diocesi in cui è inserita l'Associazione e la Famiglia Salesiana.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda

convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; le altre modalità di funzionamento dell'assemblea sono stabiliti dagli appositi regolamenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio generale dell'Associazione e in quelle che riguardano la loro responsabilità, il Custode Generale ed i componenti del Consiglio Generale di Comunità non hanno diritto di voto.

5. Con i medesimi quorum del punto precedente l'Assemblea Generale approva i regolamenti associativi a carattere generale; per le modifiche del presente statuto, nonché della “Regola di Vita”, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti.
6. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Può essere delegato a rappresentare un massimo di 3 (tre) associati.
7. Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, che viene messo a disposizione degli associati che desiderino visionarli.

ART. 11 - CONSIGLIO GENERALE DI COMUNITÀ.

1. Il Consiglio Generale di Comunità è composto da un numero massimo di sette membri effettivi. Nel Consiglio devono essere presenti il Custode Generale di Comunità, il Custode Spirituale Generale, l'Economo Generale e possono essere presenti il vice Custode Generale ed il Segretario Generale. In ogni caso, il Consiglio Generale di Comunità dovrà essere composto da un numero dispari di membri.
2. Il Consiglio Generale di Comunità è eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica tre anni e i propri componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
3. È responsabile della congruenza dell'operato dell'Associazione rispetto agli scopi statutari ed alla “Regola di Vita” e, entro tali limiti, è investito dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
4. Delibera l'ammissione e la decadenza dei soci, approva le proposte dell'Economo Generale sui bilanci da sottoporre all'Assemblea Generale. Può predisporre regolamenti opportuni per la vita dell'Associazione e le sue attività.
5. Le regole di funzionamento del Consiglio e i suoi compiti sono stabiliti dalla “Regola di Vita”.

ART. 12 - CUSTODE GENERALE DI COMUNITÀ E SUO VICE

1. Il Custode Generale di Comunità riveste il ruolo di responsabile dell'Associazione, con

il compito di guidare ed animare la stessa. È membro di diritto del Consiglio Generale di Comunità, è eletto dall'Assemblea Generale, resta in carica per 6 (sei) anni ed è rieleggibile per un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.

2. È il legale rappresentante dell'Associazione in ogni evenienza, convoca l'Assemblea Generale ed ha altresì tutte le ulteriori attribuzioni, prerogative e compiti previsti dalla “Regola di Vita” e dagli altri eventuali regolamenti.
3. Il vice Custode Generale di Comunità ha il compito specifico di mediare tra i vari livelli dell'Associazione ed il Custode Generale di Comunità, salvaguardandone la figura ed il ruolo; sostituisce il Custode Generale in caso di assenza e di legittimo temporaneo impedimento, nonché nei limiti di eventuali deleghe ricevute. Di fronte agli associati, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del vice Custode Generale fa piena prova dell'assenza del Custode Generale o della delega ricevuta.

ART. 13 - CUSTODE SPIRITUALE GENERALE

1. Ha il compito di:
 - indicare il cammino formativo annuale secondo le proposte del mondo salesiano e della Chiesa;
 - mantenere vivo il percorso spirituale e animare la formazione dell'Associazione.

ART. 14 - SEGRETARIO GENERALE

1. Ha il compito primario di curare la segreteria, seguendo le indicazioni del Custode Generale di Comunità per quanto riguarda l'organizzazione della segreteria stessa.
2. In particolare cura l'archivio dell'Associazione, la biblioteca e le pubblicazioni nelle diverse lingue, l'archivio fotografico, la sede sociale. Ha il compito di redigere i verbali, di tenere aggiornato l'albo dei soci e dei membri aderenti, di affidare a persone competenti le traduzioni necessarie.
3. Il Segretario Generale può coinvolgere persone ritenute idonee per collaborare con lui secondo sue indicazioni e costituire un'équipe di segreteria.

ART. 15 - ECONOMO GENERALE.

1. Ha il compito di garantire la salvaguardia del patrimonio a livello centrale e secondo l'articolazione territoriale dell'Associazione; può dare orientamenti per meglio amministrare i beni della stessa.

2. Ha la responsabilità di predisporre la bozza del bilancio annuale, nonché una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'Associazione, da presentare al Consiglio Generale di Comunità.
3. La dinamica della funzione dell'economato è altresì disciplinata dalla "Regola di Vita".
4. L'Economo Generale può coinvolgere persone ritenute idonee per collaborare con lui secondo sue indicazioni e costituire un'équipe dell'economia.

ART. 16 - L'ESERCIZIO SOCIALE.

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE

ART. 17 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE, COSTITUZIONE DI SEDI TERRITORIALI.

1. L'Associazione può articolarsi promuovendo la costituzione di Sedi territoriali sia in Italia che all'estero.
2. La costituzione di una Sede territoriale, nel rispetto del presente statuto, si realizza a seguito di formale delibera del Consiglio Generale di Comunità, nel rispetto delle previsioni della "Regola di Vita". Le Sedi territoriali dovranno essere formalmente costituite attraverso un "Documento di Costituzione" rilasciato dal Consiglio Generale di Comunità.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE TERRITORIALI.

1. La "Regola di Vita" disciplina il funzionamento delle strutture territoriali e regola i rapporti tra le stesse e gli organi centrali dell'Associazione.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 19 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

1. Il patrimonio associativo è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente ed integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. E' costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) dalle disponibilità finanziarie;

- c) da ogni altro diritto facente capo alla titolarità dell'Associazione.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
3. Una parte delle risorse economiche centrali può essere utilizzata per le attività delle Sedi territoriali.

ART. 20 - BILANCIO.

1. Il bilancio consuntivo generale è predisposto dal Consiglio Generale di Comunità entro 3 (tre) mesi dal termine dell'esercizio finanziario. Viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Generale e può essere consultato da ogni associato.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.
3. L'Assemblea Generale destinata all'approvazione del bilancio consuntivo deve aver luogo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 (sei) mesi. Dopo l'approvazione il bilancio resta agli atti dell'Associazione.
4. Con apposito regolamento sono stabiliti i termini per l'approvazione dei bilanci da parte

delle Assemblee Nazionali estere, con modalità tali da consentire che i dati dei rispettivi bilanci possano confluire nel bilancio generale dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 - SCIoglimento.

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere deliberati unicamente dall'Assemblea Generale che ne abbia all'Ordine del Giorno la proposta e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, dovrà comunque essere devoluto, previo parere dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
4. Ugualmente avverrà nei casi di cessazione o estinzione.

ART. 22 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

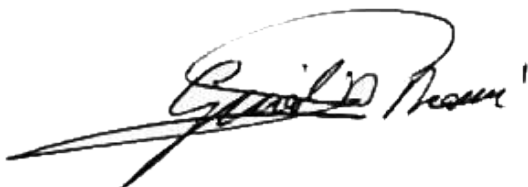
1. Con riferimento alla fattispecie prevista dagli artt. 11 punto 2 e 12 punto 1 riguardanti il numero massimo dei mandati delle cariche associative, tali limiti hanno applicazione a decorrere dalle prime elezioni successive alla approvazione del presente statuto.

ART. 23 - NORME APPLICABILI.

1. Per l'attuazione dello statuto si applicano le disposizioni della "Regola di Vita", nonché di ogni altro regolamento approvato dall'Associazione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dai regolamenti, si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano le associazioni di promozione sociale nonché le norme del Codice Civile in materia.

Bologna, 29 ottobre 2020

Il Presidente



Il Segretario





VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA della COMUNITA' della MISSIONE di don BOSCO

CODICE FISCALE 04224710378 COSTITUITA IL 3 NOVEMBRE 1994 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART.101, COMMA2)

Il giorno 29 del mese di ottobre anno 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del DDecreto Legislativo 3 luglio 2017.

Alle ore 19:00 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente della Comunità della Missione di don Bosco dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Valerio Bonfatti. Il Presidente constata che sono presenti o rappresentati per delega n 43 soci su un totale di 46 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5

dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore 19:30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Rossi", with a large, sweeping flourish extending from the bottom left.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Klevis Bonfatti", written in a cursive style.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBO UT BOLOGNA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 3686/012
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/10/2020 REGISTRATO IL 30/10/2020
NUMERO ELENCO ATTI B000615/03

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PDRGDU58H24F257Y PEDRONI GUIDO
ID. TELEMATICO: TG620L003686012RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 04224710378

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ATTO REGISTRATO IN EMERGENZA COVID 19 PROTOCOLLO 114752